

REGOLAMENTO (CEE) N. 2039/88 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3590/85 relativo all'attestato e al bollettino d'analisi previsti per l'importazione di vini, succhi e mosti d'uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1441/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 70, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 354/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85⁽⁴⁾, i paesi terzi che esportano nella Comunità europea vino e succo d'uva in recipienti di quattro litri almeno, per un quantitativo complessivo inferiore a 1 000 hl all'anno, sono esentati dalla presentazione dell'attestato e del bollettino di analisi; che i paesi terzi che beneficiano di quest'esenzione per le esportazioni che effettuano verso la Comunità sono elencati nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1614/86⁽⁶⁾; che l'India ha chiesto di beneficiare dell'esenzione di cui trattasi, manifestando la

propria disponibilità a rispettare le condizioni previste; che occorre pertanto inserire questo paese terzo nell'elenco di cui all'allegato V del citato regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CEE) n. 3590/85 è completato dal seguente paese:

« — India ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 97.

⁽⁴⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU n. L 142 del 28. 5. 1986, pag. 22.